



Ordinanza presidenziale n. 17 del 09/02/2026

**PORTE DI ANCONA – LAVORI PER MANUTENZIONI EDILI ORDINARIE NELL’EDIFICIO
SEDE DELLA SANITA’ MARITTIMA (C.D. EX-SCUOLA MARINARA)**

IL PRESIDENTE,

- VISTO** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 6 comma 4 lett. a) della L. 28 gennaio 1994 n. 84, secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora l’art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/1994, a mente del quale all’Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l’art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/1994 a mente del quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree ed i beni del Demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



VISTO

il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 430 in data 26/11/2025, con il quale, in ragione delle competenze attribuite allo stesso Ente dall'art. 4 – comma 3 del D. Lgs. n. 24/2021, si affidavano all'impresa "Eureka s.n.c. di Badiali Christian & C." di Ancona i lavori per manutenzioni edili ordinarie nell'edificio demaniale sede della Sanità Marittima sito nel porto di Ancona (c.d. ex-scuola marinara) – rif. C.I.G. B8FF1F6E60;

VISTA

la nota di questo Ente prot. 14022 in data 14/07/2025, con la quale, nei confronti della competente impresa affidataria, si disponeva l'esecuzione dei suddetti lavori;

CONSIDERATO

che l'esecuzione degli stessi lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria (sia pedonale che veicolare) antistante l'edificio interessato, ciò per un tempo massimo pari a n. 2 giorni consecutivi;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò onde recare una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza tra l'esecuzione dei lavori di cui sopra e la pubblica circolazione viaria;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI

gli atti dell'Ufficio;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte della competente ditta appaltatrice "Eureka s.n.c. di Badiali Christian & C." di Ancona, verranno svolti prossimamente i lavori per manutenzioni edili ordinarie nell'edificio demaniale sede della Sanità Marittima (c.d. ex-scuola marinara) – rif. C.I.G. B8FF1F6E60, di cui nelle premesse riportato;
- l'esecuzione dei suddetti lavori comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria – sia pedonale che veicolare – ivi inclusa la sosta veicolare, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento, ciò dalle **ore 08:00 del 10/02/2026 sino alle ore 20:00 del 11/02/2026** fatta salva ogni diversa programmazione temporale che dovesse scaturire da circostanze oggi imprevedibili;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Lo spazio demaniale direttamente interessato dai lavori in questione è interdetto a qualunque accesso e ad ogni uso, fatte salve le esigenze strettamente legate ai lavori medesimi, ciò in via temporanea ovvero **dalle ore 08:00 del 10/02/2026 sino alle ore 20:00 del 11/02/2026**.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che quanto direttamente attinente ai lavori in argomento.

ART. 2

Tutto lo spazio direttamente occupato per i lavori di cui nelle premesse dovrà risultare costantemente segnalato e delimitato a cure ed oneri della competente impresa affidataria, ciò - affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria, sia pedonale che veicolare - in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

In ogni caso, l'esecuzione dei suddetti lavori dovrà essere organizzata in maniera tale da non recare mai interruzioni o penalizzazioni significative alla pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché impedimenti alla regolare accessibilità veicolare e pedonale nelle aree del porto storico di Ancona né pregiudizi alla sicura accessibilità agli ambienti dell'edificio demaniale dagli stessi lavori interessato. A tale scopo, sono ammessi restringimenti di carreggiate, la circolazione a sensi unici alternati, percorsi pedonali alternativi, il tutto purché regolarmente disciplinato in sítio con apposita segnaletica ed anche – laddove necessario in relazione alle criticità del caso – con il supporto di movieri idoneamente formati o con sistemi semaforici conformemente al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta in generale obbligo della competente ditta affidataria quanto segue:

- la predisposizione e la cura della segnaletica stradale provvisionale – conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione – necessaria ad assicurare, pur con impedimento di ogni interferenza con le proprie attività di cantiere, la continuità della circolazione viaria locale;
- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisionale di cui al precedente punto non appena siano ultimati i lavori;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;



- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, anorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso all'area portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet di questa Autorità, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

**PORTO DI ANCONA – LAVORI PER MANUTENZIONI EDILI ORDINARIE NELL’EDIFICIO
SEDE DELLA SANITA’ MARITTIMA (C.D. EX-SCUOLA MARINARA)**

Immagine planimetrica dell’area di interdizione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

